

Pier Luigi Corsi

## **..IL CREDITO AGRARIO E LA SUA EVOLUZIONE DOPO IL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARTA E Creditizia L.G.93 n. 385"**

### Abstract

Il lavoro prende in primo luogo in esame, in un contesto storico, la particolare disciplina del "Credito Agrario" per com'è sorta, si è sviluppata, e consolidata nella legislazione bancaria del nostro Paese. Ciò a partire dai primi provvedimenti di legge che seguirono l'Unità d'Italia come la Legge 21.6.1869 n. 5160 che istituì nell'ordinamento italiano le prime "Banche Agrarie", per proseguire successivamente con "leggi di sistema" che si consolideranno nel tempo e che finiranno per dar vita alla legge fondamentale sul "Credito Agrario" Lar. 1760/1928 che compendia e riassume la "dispersa" disciplina pre-vigente e la "consolida", appunto, in un testo destinato a far sostanzialmente da guida e cornice alle normative sul credito agrario fino al '93, anno di entrata in vigore del T.U. n. 385 de 1.9.1993.

Naturalmente, sugli "assi" portanti della legge 1760/1928 si erano nel tempo innestate le numerose novità di tipo politico, economico, istituzionale e sociale che nei decenni avevano interessato la legislazione bancaria italiana nel settore del "Credito Agrario" e si erano evoluti gli assetti istituzionali ed operativi (basti solo pensare a quelli regionali e comunitari) fino all'avvento della "nuova" legge bancaria del 1993.

Una legge che "de-specializzava" il credito e sancisce definitivamente l'affermarsi della "banca universale", confinando le poche norme sul "Credito Agrario" nella sezione II del Capo VI fra le normative riferite a "Particolari operazioni di credito" (Art. 43 e segg.), ma una legge, comunque, che si cala in un contesto che, da qualche anno era già nei fatti, pronto a recepire le nuove filosofie organizzative e funzionali recate dal T.U.

In ogni caso, in un contesto nel quale tutto sembra "omologarsi" ed "indifferenziarsi" nelle attività creditizie del sistema bancario italiano, si ripropone con tutta evidenza l'a-specificità del mondo agricolo e la "tipicità" con la quale il "Credito Agrario" deve seguirlo con strumenti "ad hoc" che recuperano per il nuovo millennio quanto già ampiamente sperimentato con la vecchia legge 1760/1928 (la cambiale agraria ed il privilegio legale, ad esempio) e con un quadro di garanzie che lo stesso T.U. del 1993 recepisce all'art. 45 dalle vecchie discipline del primo piano verde (Fondo Interbancario di Garanzia) e dai provvedimenti che seguirono.

Ma il carattere di "specialità" è destinato ancor più ad accentuarsi a seguito della "messe" di provvedimenti che, utilizzando la "mediazione regionale", promanano in misura sempre più importante dalle Normative Comunitarie e che si propongono di sostenere il rafforzamento e lo sviluppo delle agricolture europee e, fra queste ovviamente, dell'agricoltura italiana, nella visione strategica che i governanti europei, fin dal trattato di Roma, che hanno del mondo rurale continentale.

E questo rimette al centro il "Credito Agrario", con le banche italiane (le grandi soprattutto ma anche le piccole e piccolissime) che si "attrezzano" per offrire alla loro clientela agricola sempre maggiori servizi, creditizi, certo, ma anche consulenziali, per mezzo di personale qualificato e specializzato e procedure operative "messe a punto" a tale scopo.

Roma 23-24 Settembre 2021